

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'  
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

**DICHIARA**

che, dopo un'attenta verifica e corretto percorso di due diligence ed eventuale programma interno di conformità rispetto ai Regg. CE/UE di seguito menzionati, la merce descritta sulla nostra fattura nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ destinata alla ditta \_\_\_\_\_ - RUSSIA,

- non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie a duplice uso di cui Reg. UE 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 (GUUE L.206) modificato dal Reg.UE 2022/1 della Commissione del 20 ottobre 2021 GUCE L.3 del 06/01/2022, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (DUAL USE) – (Y901);

Dichiara altresì che tutto il materiale oggetto di esportazione non è vincolato a licenze o divieti di esportazione e rispetta la normativa nazionale e comunitaria in vigore e quindi:

- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento UE n.2019/125 del parlamento europeo e del consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904; Y906; Y907);

- sono di libera esportazione e rispettano quanto disposto dalla DECISIONE 2014/512/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Russia (Y920) RU;

- che le merci esportate NON rientrano nel REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

- che le merci esportate NON rientrano nel REGOLAMENTO (UE) 2022/1269 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

- che le merci esportate NON rientrano nel REGOLAMENTO (UE) 2022/1904 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

- sono di libera esportabilità sulla base dell'art 3 quater (allegato XI) Regolamento UE n. 833/2014 modificato da Reg. UE 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 e da Reg.UE 2022/428 del 15 marzo 2022;

- sono di libera esportazione in quanto non rientrano nell'Allegato II, non sono destinate ai soggetti di cui all'Allegato IV, del Reg UE 833/2014 e successive modificazioni di cui da ultimo da e da Reg.UE 2022/428 del 15 marzo 2022. Si dichiara inoltre che la fornitura non è soggetta ai divieti di cui all'art 2, 3 bis, 4 e 5 del Reg UE 833/2014 e successive modificazioni Reg.UE 2022/328 e da Reg.UE 2022/428 del 15 marzo 2022 e che gli stessi beni non sono destinati a soggetti inclusi nell'allegato I del Regolamento (UE) 269/2014, Reg (UE) 208/2014, e successive modificazioni (Y939);

- I beni oggetto della presente esportazione non riguardano attività per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per prospezione e la produzione di petrolio nell'artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia di cui a regolamento UE nr.1290/2014 del 04/12/2014 che modifica il regolamento UE nr.960/2014 del 08/09/2014 che ha modificato il regolamento UE 833/2014, (Y939);

- Non rientra nell'elenco delle pompe volumetriche per liquidi a motore, rispettivamente alternative e rotative aventi una portata massima superiore a 18 m<sup>3</sup>/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar. appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio (Y939);

- sono diverse da quelle interessate dai divieti di cui agli articoli 2.1 e 2 bis.1 del regolamento (UE) n. 833/2014 e succ. modif. di cui da ultimo da Reg.UE 2022/428 del 15 marzo 2022 (diverse da beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione) (Y995);

- sono diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3b, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 e ultime modificazioni di cui Reg.2022/328 e da Reg.UE 2022/428 del 15 marzo 2022 - (Y996);

**Allegati: fotocopia documento d'identità del legale rappresentante dell'azienda che ha sottoscritto l'atto.**

- sono diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'art.3 nonies, par.1, del Reg. UE 883/2014 e ultime modificazioni di cui Reg.UE 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 – (Y821);

- e si dichiara altresì che i divieti di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 da ultimo mod. da Reg. 2022/328 del Consiglio e da Reg.UE 2022/428 del 15 marzo 2022 non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 ter, paragrafo 3); non si tratta di cessioni di beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia; si tratta di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (Y993);

- si dichiara inoltre che per tale esportazione non sono coinvolte persone, entità e organismi nei confronti dei quali sono in atto misure restrittive disciplinate dai Reg.UE 2022/355 e Reg.2022/398 che mod. 2006/765; Reg.di esecuz.UE 2022/375 del 3 marzo 2022; Reg.di esecuz.UE 2022/353 del 2 marzo 2022; Reg.UE 2022/350 del 1 marzo 2022; Reg.UE 2022/345 del 1 marzo 2022 che mod. 2014/833; Reg.di esecuz.UE 2022/336 del 28 feb. 2022 e Reg. di esecuz.Ue 2022/396 del 9 marzo 2022 che mod. Reg.2014/269; Reg.UE 202/330 che mod. il Reg.2014/269; Reg.Ue 2022/332 che mod. Reg. 2014/269; Reg.UE 2022/334 che mod. Reg. 2014/269; Reg.UE 2022/263 del 23 feb. 2022; Reg. UE 2022/428 – (Y821) e Reg.UE 2022/328 che mod. il Reg.2014/833; Reg.UE 2022/263 che mod. Reg.2014/833; Reg.ti UE 2022/261, Reg.UE 2022/260, Reg.esecuz. UE 2022/427 e Reg.UE 2022/259 che modificano il Reg.2014/269, Reg.di esecuz.UE 2022/408 che attua Reg.UE 269/2014, comprese eventuali successive rettifiche ai regolamenti summenzionati attualmente in vigore.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)  
Indicare nome e cognome qualifica  
in azienda

